

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

(Chiarimento)
PROT. n° 0015447

Roma, 13 novembre 2018

OGGETTO: Quesito in merito alla titolarità del certificato di prevenzione incendi nell'ambito delle attività scolastiche.

Con riferimento al quesito in oggetto di cui alla nota n. 12168 del 13/09/2018, si rappresenta preliminarmente che, a normativa invariata, si ritengono ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato nel parere n. 55563/2012 nel quale è stata affrontata la questione della titolarità degli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi per gli edifici scolastici. Ciò anche in considerazione della veste di difensore legale delle Amministrazioni pubbliche dello Stato e di organo competente a dirimere, *sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni*, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del R. D. n. 1611 del 30/10/1933.

Nondimeno, è noto come gli obblighi assunti dal titolare dell'attività in sede di SCIA abbiano anche natura gestionale, e pertanto non è da escludersi una sottoscrizione congiunta degli stessi da parte del rappresentante dell'ente locale proprietario dell'immobile e del dirigente scolastico.

Nei confronti del dirigente scolastico, si aggiunge che la violazione degli obblighi gestionali suddetti è soggetta alle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 81/2008, come già indicato con lettera circolare n. 5264 del 18/04/2018.

Relativamente alla diversa terminologia utilizzata dal normatore per indicare l'elemento soggettivo, si ritiene che le diverse espressioni utilizzate devono ritenersi coincidenti.

In merito alla riduzione delle persone presenti sotto la soglia di assoggettamento di 100 unità, si ritiene che essa faccia venire meno il reato di omessa presentazione della SCIA/attestazione rinnovo periodico, il cui obbligo secondo il parere dell'Avvocatura citato fa comunque capo al Sindaco/Presidente della provincia, indipendentemente dal soggetto che adotta tale misura.

L'adozione, infine, di misure compensative del rischio, compresa la riduzione delle persone presenti, è obbligo che incombe in primo luogo sul datore di lavoro e da adempiere in seno al documento di valutazione del rischio.

Parere della Direzione Regionale

È pervenuta a questa Direzione da parte del Comando VV.F. di XXXX la nota prot.n°8710 del 05/09/2018, che si allega alla presente, nella quale sono individuati alcuni dubbi interpretativi inerenti la titolarità giuridica per gli edifici scolastici tra l'Ente proprietario (Comune o Provincia) ed il Dirigente Scolastico dell'attività.

Nella citata nota sono evidenziati molteplici profili di responsabilità, individuati da un novero di norme ormai stratificatesi nel tempo, rispetto ai quali non appare di immediata identificazione, nonostante i pareri e le sentenze citate nella richiamata nota, chi debba essere formalmente investito dei provvedimenti adottati dall'Autorità.

Il tema si è posto a seguito di controlli effettuati dal dipendente Comando, durante i quali sono emerse delle inosservanze segnalate alla locale Procura della Repubblica, la quale ha formalmente richiesto al Comando l'individuazione della persona a cui attribuire l'eventuale reato.

Riguardo gli edifici scolastici ricorrono due profili:

- a) quelli attinenti l'art. 20 del d.lgs. 139/2006 e s.m.i.
- b) quelli attinenti il d.lgs. 81/2008

L'art. 20 del d.lgs. 139/2006 e s.m.i. stabilisce **“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio(14) è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro,”**.

La segnalazione certificata è un atto che si compone di una dichiarazione da parte del titolare dell'avvenuta realizzazione in conformità al progetto ed alle norme vigenti e di dichiarazioni e certificazioni rilasciate dal professionista antincendio. Come è facilmente desumibile si tratta di un atto tecnico che non può essere attribuito a chi non è intervenuto nella realizzazione del fabbricato e dei relativi impianti.

Pertanto sebbene letteralmente il titolare dell'attività sia il Dirigente Scolastico, si ritiene che sostanzialmente il titolare sia invece il proprietario dell'immobile ed al Dirigente Scolastico spetti solo il compito di segnalare alla proprietà dell'immobile la necessità dell'atto.

Per i profili relativi agli adempimenti antincendio, previsti dal d.lgs. 81/2008 l'art 18 punto 3) che stabilisce : **“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo , la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per**

effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico" emerge che gli obblighi in capo al Dirigente Scolastico dell'attività siano di natura gestionale relativamente al rispetto delle condizioni di esercizio.

Ad avviso dello scrivente quanto appena sostenuto sembra in linea con il parere dell'Avvocatura dello Stato rilasciato con nota n. 55563/2010.

Tanto premesso, si chiede di voler chiarire la tematica sopra esposta e nel ringraziare per l'attenzione si resta in attesa di cortese riscontro.